

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2820)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 29 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4665)

**d'iniziativa dei deputati FRANZO, BIANCHI Fortunato, STELLA,
PREARO, ARMANI e VALEGGIANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze
previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.